

# COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(92) 524 def. - SYN 409

Bruxelles, le 16 décembre 1992

Proposta modificata di

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa all'armonizzazione delle disposizioni riguardanti  
l'immissione nel mercato e il controllo degli  
esplosivi per uso civile

-----

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149  
paragrafo 3 del trattato CEE)

- 2 -

- 3 -

### RELAZIONE

Nel corso della seduta dell'ottobre 1992, il Parlamento europeo ha emesso un parere in merito alla proposta della Commissione pubblicata nel documento COM(92)123 def. del 13 aprile 1992.

La presente versione tiene conto delle modifiche suggerite dal Parlamento europeo che possono essere accolte dalla Commissione.



Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa all'armonizzazione delle disposizioni riguardanti  
l'immissione nel mercato e il controllo degli  
esplosivi per uso civile

A seguito del parere emesso in prima lettura dal Parlamento europeo <sup>1)</sup> nel quadro della procedura di cooperazione sulla proposta di direttiva relativa al controllo, all'immissione nel mercato e al mutuo riconoscimento dell'omologazione degli esplosivi per uso civile, presentata dalla Commissione al Consiglio, la Commissione ha deciso di modificare la suddetta proposta come segue:

1.) Modifica del titolo della direttiva:

"Direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'immissione nel mercato e il controllo degli esplosivi per uso civile."

2.) Aggiunta del considerando primo bis:

"considerando che l'articolo 100A del trattato CEE prevede al paragrafo 3 che la Commissione, nelle sue proposte in materia di sicurezza, si basi su un livello di protezione elevato."

3.) Modifica del secondo considerando:

"...in particolare che la libera circolazione degli esplosivi presuppone l'armonizzazione delle legislazioni sull'immissione nel mercato degli esplosivi."

---

1) G.U. n.

4.) Soppressione del quarto considerando.

5.) Modifica del quinto considerando:

"Considerando che per garantire la libera circolazione dei prodotti si devono armonizzare le disposizioni nazionali divergenti relative alle procedure di autorizzazione, mantenendo livelli di sicurezza ottimali.

6.) Aggiunta del considerando settimo bis:

"considerando che il Consiglio, mediante la decisione 90/683/CEE del 13 dicembre 1990 <sup>2)</sup> concernente 'i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica' ha creato i mezzi armonizzati in materia di procedure di valutazione della conformità; che l'applicazione dei suddetti moduli agli esplosivi consente di determinare la responsabilità dei fabbricanti e degli organismi incaricati di attuare procedure di valutazione della conformità tenendo conto della natura degli esplosivi".

7.) Modifica del nono considerando:

"...le esigenze di protezione dei consumatori e la sicurezza pubblica in generale; che si prevede di preparare una direttiva complementare al riguardo".

8.) Aggiunta del considerando decimo bis:

"considerando che la presente direttiva include nel suo campo di applicazione le munizioni, ma solo per quanto concerne le norme relative al controllo dei trasferimenti e ai dispositivi relativi; che siccome le munizioni sono oggetto di trasferimenti in condizioni analoghe alle armi, è opportuno che tali trasferimenti siano sottoposti a disposizioni analoghe a quelle applicate alle armi e previste dalla direttiva 91/477/CEE del 18 giugno 1991 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi<sup>3)</sup>".

9.) Aggiunta del considerando tredicesimo:

2) G.U. n. L 380 del 31.12.1990.

3) G.U. n. L 256 del 13.09.1991.

"considerando che la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare provvedimenti al fine di prevenire il traffico illegale di esplosivi".

10.) Modifiche dell'articolo 1:

1. La presente direttiva si applica agli esplosivi definiti al paragrafo 2.
2. Per esplosivi si intendono le materie e gli oggetti considerati tali nelle "Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose" e compresi nella categoria 1 di tali raccomandazioni, la cui parte generale è riportata all'allegato 1.
3. La presente direttiva non si applica:
  - agli esplosivi destinati ad essere utilizzati, conformemente alla legislazione nazionale, dalle forze armate o dalla polizia, ivi compreso il trasferimento commerciale di esplosivi per uso militare;
  - agli articoli pirotecnici impiegati per fini di spettacolo o di divertimento;
  - alle munizioni, fatto salvo il disposto degli articoli 7, 7 bis, 8, 9 e 10.
4. Ai fini della presente direttiva si intendono per:
  - "raccomandazioni delle Nazioni Unite", le raccomandazioni elaborate dal comitato di esperti in materia di trasporto di merci pericolose dell'ONU (Libro arancio), pubblicate dalle Nazioni Unite nella versione vigente alla data di adozione della presente direttiva;
  - "sicurezza", la prevenzione delle esplosioni o degli incendi accidentali e, se questa non è possibile, la limitazione dei loro effetti;

- "garanzia di sicurezza", la prevenzione del rischio d'impiego a fini che minacciano l'ordine pubblico;
  - "armalolo", qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco e di munizioni;
  - "licenza", la decisione presa a seguito del controllo effettuato sui trasferimenti previsti di esplosivi all'interno della Comunità;
  - "imprese del settore degli esplosivi", le persone giuridiche o fisiche titolari di licenze o autorizzazioni per la produzione, il deposito, l'impiego, il trasporto o la vendita di esplosivi;
  - "immissione nel mercato", la cessione a terzi, a titolo gratuito o oneroso, degli esplosivi fabbricati o messi in libera pratica nella Comunità.
5. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di designare come "esplosivi" determinate sostanze, conformemente a leggi o regolamenti nazionali, al fini della garanzia di sicurezza".

11.) Modifica degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6:

" CAPO 2

Armonizzazione delle legislazioni relative agli esplosivi

## Articolo 2

1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione nel mercato di esplosivi che rientrino nel campo di applicazione della presente direttiva e che ne soddisfino le esigenze.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva possano essere immessi nel mercato soltanto se soddisfano tutte le disposizioni della presente direttiva, se sono muniti della marcatura CE di cui all'articolo 6bis e se sono stati sottoposti ad una valutazione della conformità secondo le procedure di cui all'allegato 3.
3. Qualora gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva siano oggetto di altre direttive che riguardano aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultimo indica che i suddetti prodotti sono conformi anche alle disposizioni di queste altre direttive.

## ARTICOLO 3

Gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato 2.

## ARTICOLO 4

1. Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3 gli esplosivi contemplati dalla presente direttiva qualora essi soddisfino alle corrispondenti norme nazionali adottate in applicazione di norme armonizzate i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i numeri di riferimento di dette norme armonizzate.



2. La Commissione delle Comunità europee precisa i lavori realizzati in merito alle norme armonizzate nel quadro della relazione presentata al Parlamento sull'applicazione della direttiva 83/189/CEE e prevista all'articolo 11, paragrafo 2 della suddetta direttiva.

#### ARTICOLO 5

Qualora ritengano che le norme armonizzate di cui all'articolo 4 non rispondano interamente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro consultano il comitato permanente istituito con la direttiva 83/189/CEE, fornendone i motivi. Il comitato emette quanto prima un parere sulla questione.

In base a tale parere, la Commissione notifica agli Stati membri le misure da prendere per quanto concerne le norme e la loro pubblicazione di cui all'articolo 4.

#### ARTICOLO 6

Attestato di conformità e organismi notificati

1. Le procedure per ottenere l'attestato di conformità degli esplosivi fabbricati in serie sono le seguenti:
  - a) l'esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato 3 paragrafo 1 e una delle procedure seguenti, a scelta del fabbricante:
    - la conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato 3 paragrafo 2;
    - la garanzia di qualità della produzione (modulo D) di cui all'allegato 3 paragrafo 3;
    - la garanzia di qualità del prodotto (modulo E) di cui all'allegato 3 paragrafo 4;
  - oppure:
  - b. la verifica di un singolo prodotto (modulo G) di cui all'allegato 3 paragrafo 5.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi degli organismi che hanno scelto per la valutazione della conformità nonché i numeri di identificazione attribuiti dalla Commissione agli organismi che intervengono nella fase di controllo della produzione. La Commissione pubblica per informazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'elenco degli organismi notificati, eventualmente con il rispettivo numero di identificazione della Commissione, e ne assicura l'aggiornamento.

Gli Stati membri applicano i criteri minimi di cui all'allegato 4 per la valutazione degli organismi da notificare. Si presume che gli organismi conformi ai criteri di valutazione fissati dalle corrispondenti norme armonizzate soddisfino ai criteri minimi applicabili.

Uno Stato membro, qualora constati che un organismo da esso notificato non risponde più ai suddetti criteri, è tenuto a ritirare tale notifica. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

12.) Aggiunta dell'articolo 6 bis:

"ARTICOLO 6 BIS:

Marcatura CE di conformità

1. La marcatura CE di conformità deve essere apposta in modo che sia visibile, facile da leggere e inasportabile sugli esplosivi o su una targhetta di identificazione fissata su di essi. Tale targhetta deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata.

Il modello della suddetta marcatura CE figura all'allegato 5.

2. E' vietato apporre sugli esplosivi contrassegni che potrebbero essere confusi con la marcatura CE. E' lecito apporre qualunque altro contrassegno, a condizione che non renda meno visibile e meno leggibile la marcatura CE.

Il titolare di un marchio depositato in uno Stato membro prima del 30 giugno 1989, effettivamente usato e suscettibile di essere confuso per grafia o significato con la marcatura CE, può continuare ad

utilizzarlo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva.

3. Qualora uno Stato membro o un organismo notificato constataino l'apposizione abusiva della marcatura CE, il fabbricante, il suo mandatario o il responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario sono obbligati a ripristinare la conformità di detto prodotto e a porre fine all'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro. Qualora tale abuso possa avere conseguenze gravi per la sicurezza o nel caso in cui la non conformità persista, lo Stato membro prende le misure necessarie per vietare la commercializzazione del suddetto prodotto o per assicurarne il ritiro dal mercato."

13.) Aggiunta dell'articolo 6 ter:

"ARTICOLO 6 TER

1. Qualora uno Stato membro constati che un esplosivo munito di marcatura CE di conformità e utilizzato per i fini cui è destinato rischia di compromettere la sicurezza, esso prende tutte le misure provvisorie atte a ritirare detto esplosivo dal mercato nonché a vietarne la commercializzazione o la libera circolazione.

Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di tale misura, indicando i motivi della decisione e precisando in particolare se la non conformità risulta:

- dal mancato rispetto dei requisiti essenziali
- da una cattiva applicazione delle norme
- da una lacuna di tali norme.

2. La Commissione si consulta quanto prima con le parti interessate e qualora constati, in seguito a tali consultazioni, che il provvedimento è giustificato, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonché gli altri Stati membri. Qualora la Commissione constati, dopo tali consultazioni, che il provvedimento è ingiustificato, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso la decisione nonché il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

Nei casi particolari in cui la decisione di cui al paragrafo 1 sia motivata da una lacuna delle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato permanente istituito con la direttiva 83/189/CEE entro un termine di due mesi se lo Stato membro che ha preso i provvedimenti intende mantenerli e avvia le procedure di cui all'articolo 5.

3. Qualora un esplosivo non conforme sia munito di marcatura CE di conformità, lo Stato membro prende adeguate misure nei confronti del responsabile della dichiarazione e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri."

14.) Modifiche dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 7:

- "2. Per il trasferimento di esplosivi l'acquirente deve richiedere una licenza all'autorità competente del luogo di destinazione. Il transito di esplosivi sul territorio di Stati membri deve essere notificato dal responsabile del trasferimento alle autorità competenti dei suddetti stati.
3. Se autorizzano il trasferimento, le autorità competenti dello Stato membro destinatario rilasciano all'acquirente un documento contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 5. Questo documento deve accompagnare gli esplosivi fino a destinazione ed essere presentato ad ogni richiesta delle autorità competenti. L'acquirente conserva copia del suddetto documento, che presenta alle autorità competenti del luogo di destinazione, qualora queste lo richiedano.
4. Qualora le autorità di uno Stato membro ritengano che non siano necessarie le particolari misure di sicurezza di cui al paragrafo 5, il trasferimento di esplosivi sul loro territorio o su parte di esso può essere effettuato senza fornire le informazioni di cui al paragrafo 5. In tal caso l'autorità competente del luogo di destinazione rilascia una licenza valida per un periodo determinato e suscettibile di essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Il documento di cui al paragrafo 3, che accompagna gli esplosivi fino a destinazione, in questo caso fa riferimento unicamente alla suddetta licenza.

5. Qualora i trasferimenti di esplosivi richiedano controlli specifici per particolari esigenze di sicurezza sul territorio o su una parte di territorio di uno Stato membro verso il quale viene effettuato il trasferimento, l'acquirente comunica preventivamente alle autorità competenti di questo Stato membro le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo degli operatori interessati. Questi dati devono essere tali da permettere di contattare gli operatori e di controllare che le persone interessate siano in possesso delle autorizzazioni necessarie;
- il numero e la quantità degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento;
- una descrizione completa dell'esplosivo in questione e dei mezzi di identificazione;
- il sistema di trasferimento e l'itinerario;
- la data di partenza e la data di arrivo.

Le autorità competenti del luogo di destinazione esaminano le condizioni in cui avrà luogo il trasferimento, soprattutto in considerazione delle particolari esigenze di sicurezza; se queste ultime sono soddisfatte, il trasferimento è approvato. In caso di transito sul territorio di un altro Stato membro, questo esamina e approva secondo le stesse modalità le informazioni relative al trasferimento."

15.) Aggiunta dell'articolo 7 bis:

- "1. Le munizioni possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro solo in conformità della procedura prevista ai seguenti paragrafi. Tali disposizioni si applicano altresì al trasferimento di munizioni conseguente a una vendita per corrispondenza.
2. Qualora le munizioni debbano essere trasferite in un altro Stato membro, prima del trasferimento la persona interessata comunica le seguenti informazioni allo Stato membro nel quale si trovano le munizioni:

- nome e indirizzo del venditore o cedente nonché dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario;
- indirizzo a cui le munizioni devono essere spedite o trasportate;
- numero di munizioni da spedire o trasportare;
- dati che consentono di identificare le munizioni, indicando se sono state sottoposte o meno ad un controllo in linea con la Convenzione del 1° luglio 1969 sul riconoscimento reciproco delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;
- mezzo di trasferimento;
- data di partenza e probabile data di arrivo.

Le informazioni di cui al quinto e sesto trattino non sono richieste in caso di trasferimento tra armaioli.

Lo Stato membro esamina le condizioni in cui il trasferimento deve essere attuato, in particolare sotto il profilo della sicurezza. Se autorizza tale trasferimento, lo Stato membro rilascia una licenza contenente tutte le informazioni previste al secondo sottoparagrafo. La licenza accompagna le munizioni fino a destinazione; essa viene esibita su richiesta delle autorità degli Stati membri.

3. Ciascuno Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di munizioni dal proprio territorio a destinazione di armaioli residenti in un altro Stato membro senza l'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 2. A tale scopo esso rilascia una licenza valida per un periodo di tre anni e suscettibile di essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a tale licenza

accompagna le munizioni fino a destinazione; esso viene esibito su richiesta delle autorità degli Stati membri.

Al più tardi al momento del trasferimento, l'armalolo comunica alle autorità dello Stato membro da cui ha luogo il trasferimento tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo capoverso.

4. Ciascuno Stato membro fornisce agli altri Stati membri un elenco di munizioni che possono essere trasferite nel suo territorio senza un suo consenso preliminare. Tale elenco viene comunicato agli armaloli che sono stati autorizzati a trasferire munizioni senza autorizzazione preventiva ai sensi della procedura stabilita al paragrafo 3.
5. Ciascuno Stato membro trasmette tutte le informazioni utili di cui dispone sui trasferimenti definitivi di munizioni allo Stato membro verso il quale vengono effettuati detti trasferimenti.
6. Le informazioni che gli Stati membri ricevono in applicazione delle procedure previste ai precedenti paragrafi del presente articolo sono comunicate allo Stato membro destinatario e, se del caso, agli Stati membri di transito al più tardi all'atto del trasferimento.

15.) Modifica della fine del primo paragrafo dell'articolo 8:

"...e di espletare le formalità di cui agli articoli 7 e 7 bis."

16.) Modifica dell'articolo 11:

"Gli Stati membri tengono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione le informazioni relative alle imprese del settore degli esplosivi titolari di un permesso o di un'autorizzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

Gli Stati membri verificano che tali imprese dispongano di un sistema di rintracciamento che consenta di identificare in qualsiasi momento il detentore degli esplosivi. Le condizioni di applicazione del

presente capoverso sono stabilite in base alla procedura del comitato di cui all'articolo 10.

Le suddette imprese terranno un registro delle loro operazioni per poter soddisfare alle disposizioni del presente articolo.

I documenti di cui al presente articolo devono essere conservati almeno per un periodo di tre anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui ha avuto luogo l'operazione registrata, anche se l'impresa ha cessato la propria attività. In caso di ispezione, i registri devono essere prontamente messi a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta".

16 bis Aggiunta dell'articolo 12 bis:

"Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per permettere alle autorità competenti di sequestrare qualsiasi prodotto coperto dalla presente direttiva, qualora sia provato in modo sufficiente che detto prodotto è oggetto di acquisizione, uso o traffico illeciti".

17.) Modifica dell'articolo 13:

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 7, 7 bis, 8, 9 e 10 entro [la data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale].
2. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il [31 dicembre 1994] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli della presente direttiva non menzionati al paragrafo precedente. Essi ne informano immediatamente la Commissione.  
  
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [1° gennaio 1995].
3. Gli Stati membri ammettono tuttavia, fino al [31 dicembre 2002], l'immissione nel mercato di esplosivi conformi ai regolamenti nazionali in vigore sul proprio territorio alla data di adozione della presente direttiva.



4. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

18.) Modifica degli allegati 1 e 2:

"ALLEGATO 1

ELENCO DEGLI ESPLOSIVI

Categoria 1: Materie e oggetti esplosivi 1)

1.11 La categoria 1 comprende:

- a) le materie esplosive, ad eccezione di quelle troppo pericolose per essere trasportate e di quelle il cui rischio principale rientra in un'altra categoria (non sono comprese in questa classe le materie non esplosive che possono formare una miscela esplosiva se presenti sotto forma di gas, vapore o polvere);
- b) gli oggetti esplosivi, ad eccezione degli articoli contenenti materie esplosive che, per quantità o natura, possono infiammarsi o innescarsi per errore o per incidente durante il trasporto senza produrre alcun effetto di sparo, fuoco, fumo, calore o rumore intenso all'esterno dell'oggetto;
- c) le materie e gli oggetti non figuranti ai precedenti punti a) e b) fabbricati al fine di produrre un effetto pratico per esplosione o pirotecnica.

1.11.1 E' vietato il trasporto di materie esplosive così sensibili o reattive da essere soggette a reazione spontanea.

1.11.2 Al fini del presente allegato si intende per:

- a) "materia esplosiva", una sostanza (o una miscela di sostanze) solida o liquida che, per reazione chimica, può emettere gas con temperatura, pressione e velocità tali da provocare danni nella zona circostante; sono comprese nella definizione le materie pirotecniche anche se non emettono gas;

---

1) Testo ripreso dalle "Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose, compresi gli esplosivi" (categoria 1 di tali raccomandazioni).

- b) "materia pirotecnica", una sostanza (o una miscela di sostanze) destinata a produrre calore, luce, suono, gas o fumo oppure una combinazione di tali effetti mediante reazioni chimiche esotermiche, automantenute e non detonanti;
- c) "oggetto esplosivo", un oggetto contenente una o più materie esplosive.

1.12 La categoria 1 comprende sei divisioni:

Divisione 1.1 - materie e oggetti che presentano un rischio di esplosione in massa (si intende per "esplosione in massa" un'esplosione che investe pressochè istantaneamente quasi tutto il carico).

Divisione 1.2 - materie e oggetti che presentano un rischio di sparo, ma non di esplosione in massa.

Divisione 1.3 - materie e oggetti che presentano un rischio di incendio con un leggero rischio di scoppio e/o di sparo, ma non di esplosione in massa. Questa divisione comprende le materie e gli oggetti:

- a) la cui combustione produce un'intensa propagazione di calore;
  - o
- b) che bruciano uno dopo l'altro con leggeri effetti di scoppio e/o di sparo.

Divisione 1.4 - materie e oggetti che non presentano alcun rischio rilevante. Questa divisione comprende le materie e gli oggetti che presentano soltanto un leggero rischio in caso di accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono contenuti in gran parte all'interno dell'imballaggio e normalmente non comportano sparo di grossi frammenti a notevole distanza. L'esposizione ad un fuoco esterno non deve provocare l'esplosione pressochè istantanea di quasi tutto il contenuto del collo trasportato.

NOTA - Le materie e gli oggetti di questa divisione, imballati o fabbricati in modo tale che tutti gli effetti pericolosi dovuti a condizioni accidentali siano limitati all'imballaggio (a meno che

quest'ultimo non sia deteriorato dal fuoco, nel qual caso tutti gli effetti di scoppio o di sparo devono essere così leggeri da non ostacolare troppo la lotta contro l'incendio o le altre operazioni di urgenza nelle immediate vicinanze del collo trasportato) rientrano nel gruppo di compatibilità S.

Divisione 1.5 - materie con sensibilità minima che presentano un rischio di esplosione in massa. Questa divisione comprende le materie che, pur presentando un rischio di esplosione in massa, hanno una sensibilità così debole da ridurre al minimo la probabilità di innescò o di passaggio dalla combustione alla detonazione in condizioni normali di trasporto.

NOTA - La probabilità di passaggio dalla combustione alla detonazione è maggiore in caso di trasporto navale di grandi quantità di materia.

Divisione 1.6 - oggetti con sensibilità estremamente bassa che non presentano alcun rischio di esplosione in massa. Questa divisione comprende gli oggetti che contengono materie detonanti con sensibilità estremamente bassa per le quali è stato dimostrato che la probabilità di innescò accidentale o di propagazione è trascurabile.

NOTA - Gli oggetti della divisione 1.6 presentano soltanto un rischio di esplosione singola.

- 1.13 La categoria 1 si differenzia dalle altre in quanto il tipo di imballaggio ha spesso un effetto determinante sul rischio e quindi anche sull'appartenenza ad una data divisione. Quest'ultima è determinata in base al metodo esposto al capitolo 4.

ALLEGATO 2

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

I. Requisiti generali

1. Tutti gli esplosivi devono essere progettati, fabbricati e forniti in modo che il loro impiego in condizioni normali e prevedibili (ivi compreso il periodo precedente l'impiego) presenti soltanto il minimo rischio possibile per la vita e la salute delle persone e per la sicurezza dei beni e dell'ambiente.
2. Tutti gli esplosivi devono raggiungere i livelli di prestazioni loro assegnati dal fabbricante, al fine di garantire il massimo grado di sicurezza e di affidabilità.
3. Nei limiti delle possibilità tecniche, tutti gli esplosivi devono essere costituiti e fabbricati al fine di poter essere eliminati in modo sicuro e nel rispetto dell'ambiente.

II. Requisiti particolari

1. Al fine di garantire il rispetto dei requisiti esposti al punto I., è necessario considerare e controllare all'occorrenza i seguenti fattori per ciascun esplosivo:
  - a) la struttura e le caratteristiche, ivi compresa la composizione chimica, il grado di omogeneità ed eventualmente le dimensioni e la granulometria;
  - b) la stabilità chimica a tutte le temperature cui può essere sottoposto l'esplosivo;
  - c) la sensibilità agli urti e all'attrito;

- d) la compatibilità degli ingredienti in relazione alla loro stabilità fisica e chimica;
  - e) la purezza meccanica e chimica dell'esplosivo;
  - f) la protezione contro gli effetti dell'acqua qualora l'esplosivo sia destinato ad essere impiegato in condizioni di umidità e la sua affidabilità rischi di essere compromessa dall'azione dell'acqua;
  - g) la resistenza alle basse e alle alte temperature, nel caso in cui l'esplosivo possa esservi esposto e qualora il raffreddamento o il riscaldamento di un componente o di tutto l'esplosivo rischi di comprometterne il funzionamento o la sicurezza;
  - h) l'idoneità all'impiego in zone a rischio, quali miniere con grisou, masse calde, ecc., se l'esplosivo è destinato a tale uso;
  - i) la resistenza all'accensione o all'innesco intempestivi;
  - k) la detonazione affidabile e completa dell'esplosivo, se impiegato allo scopo previsto;
  - l) le istruzioni e all'occorrenza la stampigliatura concernente la manipolazione, il deposito, l'impiego e l'eliminazione, nella lingua del paese destinatario;
  - m) le alterazioni che le materie esplosive, il loro rivestimento e gli altri componenti rischiano di subire durante il deposito, fino alla data di scadenza indicata dal fabbricante;
  - n) le specifiche relative a tutti i dispositivi e accessori necessari al funzionamento affidabile e sicuro delle materie esplosive.
2. I vari gruppi di materie esplosive devono inoltre soddisfare almeno i seguenti criteri:

A) Esplosivi

- a) Gli esplosivi devono poter essere innescati in modo sicuro e affidabile, conformemente alle prescrizioni, e decomporsi completamente.
- b) Negli esplosivi a cartucce la detonazione deve trasmettersi in modo sicuro ed affidabile da un capo all'altro della serie di cartucce.
- c) I fumi prodotti dagli esplosivi da mina non devono contenere monossido di carbonio, gas nitrosi, altri gas, vapori o residui solidi in sospensione in quantità tali da costituire una minaccia alla salute in condizioni di esercizio e di impiego abituali.

B) Micce detonanti e micce a polvere

- a) La guaina delle micce detonanti e di quelle a polvere deve presentare una resistenza meccanica sufficiente e proteggere sufficientemente la materia esplosiva in condizioni normali di sollecitazione meccanica.
- b) Il tempo di combustione delle micce a polvere deve essere indicato.
- c) Le micce detonanti devono essere accese in modo sicuro, presentare una capacità di innesco sufficiente e soddisfare i requisiti anche in seguito a deposito in ambiente caldo e umido.

C) Capsule fulminanti (compresi i detonatori microritardati ed i detonatori elettrici)

- a) Le capsule fulminanti devono innescare in modo affidabile la detonazione delle materie esplosive per le quali sono previste.
- b) La capacità d'innescio non deve essere alterata dall'umidità.

- c) La temporizzazione dei detonatori a ritardo deve essere sufficientemente uniforme per garantire che non vi sia sovrapposizione con dispositivi analoghi situati in vicinanza.
- d) Le caratteristiche elettriche dei detonatori elettrici devono essere indicate.
- e) I fili dei detonatori elettrici devono presentare una resistenza meccanica sufficiente.
  
- D) Propellenti e combustibili per razzi
  - a) Se impiegate secondo le prescrizioni, tali materie non devono né esplodere né detonare.
  - b) Le materie di questo tipo a base di nitrocellulosa devono essere stabilizzate per evitare che si decompongano spontaneamente.
  - c) Se si presentano sotto forma compressa o fusa, i combustibili solidi per razzi non devono presentare né fessure né bolle di gas."



19) Aggiunta degli allegati 3, 4 e 5:

"ALLEGATO 3

1) Modulo B: esame "CE del tipo"

1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni della presente direttiva ad esso relativa.
2. La domanda di esame "CE del tipo" deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- Il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato "tipo". L'organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto e contenere, sempre nella misura necessaria alla valutazione:
  - una descrizione generale del tipo;

- disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
- la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi, e del funzionamento del prodotto;
- un elenco delle norme di cui all'articolo 4, applicate integralmente o parzialmente, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano applicate le norme di cui al suddetto articolo;
- I risultati dei calcoli di progetto e degli esami;
- I rapporti sulle prove effettuate.

4. L'organismo notificato:

- 4.1 esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità a tale documentazione ed individua gli elementi progettati conformemente alle disposizioni delle norme di cui all'articolo 4, nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali norme;
- 4.2 effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare che le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali della direttiva qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 4;
- 4.3 effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare che, qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, queste ultime siano state effettivamente applicate;
- 4.4 concorda con il richiedente il luogo in cui devono essere effettuati gli esami e le prove necessarie.

5. Se il tipo soddisfa le relative disposizioni della presente direttiva, l'organismo notificato rilascia al richiedente un attestato di esame "CE del tipo". Tale documento contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame ed i dati necessari per identificare il tipo approvato.

All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, del quale l'organismo notificato conserva una copia.

Se al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità viene negato il rilascio di un attestato di esame "CE del tipo", l'organismo notificato deve fornire tutti i motivi di tale rifiuto.

Deve essere prevista una procedura di ricorso.

6. Il richiedente comunica all'organismo notificato in possesso della documentazione tecnica relativa all'attestato di esame "CE del tipo" tutte le modifiche al prodotto approvato che richiedono una seconda approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o sulle modalità di uso prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento dell'attestato originale di esame "CE del tipo".
7. Ciascun organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame "CE del tipo" e i complementi rilasciati e ritirati.
8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame "CE del tipo" e/o dei rispettivi complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.
9. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conservano, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame "CE del tipo" e dei rispettivi complementi per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.

2) Modulo C: Conformità al tipo

1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità accertano e dichiarano che gli esplosivi in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e soddisfano i requisiti della presente direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascun esplosivo e redige una dichiarazione di conformità.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità del prodotto al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo".
3. Il fabbricante o il suo mandatario conservano copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.

4. Un organismo notificato, prescelto dal fabbricante, effettua o fa effettuare gli esami del prodotto ad intervalli casuali. Un campione appropriato del prodotto finito, prelevato sul posto dall'organismo notificato, viene esaminato e sottoposto a prove adeguate definite nella norma o nelle norme applicabili di cui all'articolo 4 oppure a prove equivalenti al fine di verificare la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva corrispondente. Qualora uno o più esemplari dei prodotti controllati non risultassero conformi, l'organismo notificato adotta i provvedimenti adeguati.

3) Modulo D: Garanzia di qualità della produzione

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 accerta e dichiara che gli esplosivi in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e soddisfano i requisiti della presente direttiva. Il fabbricante appone il marchio CE su ciascun esplosivo e redige una dichiarazione di conformità. Il marchio CE deve essere accompagnato dal contrassegno di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema approvato di qualità della produzione, effettuare l'ispezione e le prove dei prodotti finiti secondo quanto specificato al punto 3 e deve essere sottoposto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema qualità
- 3.1 Il fabbricante presenta ad un organismo notificato di sua scelta una domanda di valutazione del proprio sistema qualità per gli esplosivi in questione.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista,
  - la documentazione relativa al sistema qualità,
  - la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame "CE del tipo".
- 3.2 Il sistema qualità deve garantire la conformità degli esplosivi al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema qualità deve consentire

un'interpretazione uniforme dei programmi, degli schemi, dei manuali e dei rapporti sulla qualità.

La suddetta documentazione deve includere, in particolare, un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità degli esplosivi,
- dei processi di fabbricazione, dei sistemi di controllo e di garanzia della qualità nonché delle tecniche e degli interventi sistematici,
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli,
- della documentazione in materia di qualità, quale i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.,
- dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare la qualità richiesta degli esplosivi e l'efficacia del sistema qualità.

3.3 L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume che i sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata siano conformi a tali requisiti. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto, a livello di valutazione, della tecnologia relativa al prodotto in questione. La procedura di valutazione comprende una visita presso gli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4 Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi modifica prevista del suddetto sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessario procedere ad un'altra valutazione.

L'organismo notificato comunica la propria decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1 La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi imposti dal sistema qualità approvato.

4.2 Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, di controllo, di prova e di deposito fornendo tutte le informazioni necessarie ed in particolare:

- la documentazione relativa al sistema qualità,
- altra documentazione sulla qualità, ad es. i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.,

4.3 L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive al fine di accertare che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

4.4 Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tal caso, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il corretto funzionamento del sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:
  - la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino,
  - le modifiche di cui al punto 3.4, secondo capoverso,
  - le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo capoverso, e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ciascun organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate.

4) Modulo E: Garanzia di qualità del prodotto

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 accerta e dichiara che gli esplosivi in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo". Il fabbricante appone il marchio CE su ciascun esplosivo e redige una dichiarazione di conformità. Il marchio CE deve essere accompagnato dal contrassegno di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualità approvato per l'ispezione finale degli esplosivi e per le prove, secondo quanto specificato al punto 3 e deve essere sottoposto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema qualità
  - 3.1 Il fabbricante presenta ad un organismo notificato di sua scelta una domanda di valutazione del proprio sistema qualità per gli esplosivi in questione.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sulla categoria di esplosivi prevista.



- la documentazione relativa al sistema qualità,
- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame "CE del tipo".

3.2 Nel quadro del sistema qualità, ciascun esplosivo viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti per verificare la conformità ai requisiti della direttiva. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema qualità deve consentire un'interpretazione uniforme dei programmi, degli schemi, dei manuali e dei rapporti sulla qualità.

La suddetta documentazione deve includere, in particolare, un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità del prodotto,
- degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione,
- dei mezzi per controllare l'efficacia del sistema qualità,
- della documentazione in materia di qualità, ad es. i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.,

3.3 L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume che siano conformi a tali requisiti i sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.

Nel gruppo incaricato della verifica deve essere presente almeno

un esperto, a livello di valutazione, della tecnologia relativa al prodotto in questione. La procedura di valutazione comprende una visita presso gli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

- 3.4 Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi modifica prevista del suddetto sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessario procedere ad una nuova valutazione.

L'organismo notificato comunica la propria decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

- 4.1 La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi imposti dal sistema qualità approvato.

- 4.2 Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, di controllo, di prova e di deposito fornendo tutte le informazioni necessarie ed in particolare:

- la documentazione relativa al sistema qualità,
- la documentazione tecnica,
- altra documentazione sulla qualità, ad es. i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.,

- 4.3 L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive al fine di accertare che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.
  - 4.4 Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tal caso, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il corretto funzionamento del sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.
  5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:
    - la documentazione di cui al punto 3.1, terzo trattino,
    - le modifiche di cui al punto 3.4, secondo capoverso,
    - le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo capoverso, e ai punti 4.3 e 4.4.
  6. Ciascun organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate.
- 5) Modulo G: Verifica di un singolo prodotto
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che l'esplosivo che ha ottenuto l'attestato di cui al paragrafo 2 è conforme ai requisiti della direttiva ad esso relativi. Il fabbricante appone il marchio CE sull'esplosivo e redige una dichiarazione di conformità.
  2. L'organismo notificato esamina l'esplosivo ed effettua le prove appropriate definite nelle relative norme di cui all'articolo 6 o prove equivalenti per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva.
- L'organismo notificato appone o fa apporre sull'esplosivo il proprio contrassegno di identificazione e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità ai requisiti della direttiva e di capire i sistemi di progettazione, di fabbricazione e di funzionamento dell'esplosivo.

Al fini della valutazione, la documentazione deve contenere:

- una descrizione generale del tipo;
- disegni di progettazione e di fabbricazione nonché schemi di componenti, pezzi, circuiti, ecc.;
- tutte le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei suddetti disegni e schemi e al funzionamento dell'apparecchio o del sistema di protezione;
- un elenco delle norme di cui all'articolo 4 applicate integralmente o parzialmente e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali, qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 4;
- i risultati dei calcoli di progetto svolti, degli esami effettuati, ecc.;
- le relazioni di prova.

#### ALLEGATO 4

Criteri minimi che gli Stati membri devono prendere in considerazione ai fini della notifica degli organismi

1. L'organismo, il direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, il fabbricante, il fornitore o l'installatore degli esplosivi che controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non

possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o nella manutenzione di detti esplosivi. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo.

2. L'organismo e il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima serietà professionale e competenza tecnica e non devono essere sottoposti a pressioni o incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che potrebbero influenzare il giudizio o i risultati del controllo. In particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; deve altresì avere a disposizione il materiale necessario per le verifiche straordinarie.
4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere i seguenti requisiti:
  - una buona formazione tecnica e professionale,
  - una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effettuare e una pratica sufficiente di tali controlli,
  - la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e i rapporti che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati.
5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La remunerazione degli agenti non deve dipendere né dal numero di controlli effettuati né dai risultati di tali controlli.
6. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia contemplata dalla legislazione nazionale dello Stato o i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro.

7. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui svolge la sua attività) nel quadro della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno che le conferisca efficacia.

ALLEGATO 5

Marcatura di conformità

La marcatura di conformità è costituita dal simbolo CE, che deve essere conforme alla seguente rappresentazione grafica, e dalle due ultime cifre dell'anno in cui è stata apposta.

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura, è necessario rispettare le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopra.

ALLEGATO

Posizione della Commissione in merito agli emendamenti non accolti

Emendamento n. 1: modifica del titolo del documento con:

"Proposta di regolamento del Consiglio ..."

Posizione della Commissione

Benchè la formula del regolamento presenti il vantaggio di consentire una più rapida entrata in vigore della normativa comunitaria e di permettere che essa sia applicata in modo più omogeneo, tale soluzione non può essere accolta in quanto richiede precise norme comunitarie sulle modalità di applicazione, che non sono state prese in considerazione nella fase di preparazione della direttiva.

Emendamento n. 4: Sesto considerando - sostituzione di "molto utile" con "indispensabile"

Posizione della Commissione

Nel quadro del "nuovo approccio", la conformità dei prodotti è valutata in base ai "requisiti essenziali"; le norme servono a facilitare la prova della conformità ai requisiti essenziali. Esse sono pertanto "molto utili" ma non indispensabili.

Emendamento n. 5: Settimo considerando - soppressione della frase "e devono conservare la forma non vincolante" (riferita alle norme)



#### Posizione della Commissione

Nel quadro del "nuovo approccio", i requisiti essenziali sono vincolanti, ma non le norme, che servono unicamente ad assicurare la conformità ai suddetti requisiti.

Emendamento n. 6: aggiunta del considerando ottavo bis:

"considerando che è necessario modificare la cosiddetta direttiva "Seveso", onde estendere il suo campo di applicazione alle imprese del settore degli esplosivi"

#### Posizione della Commissione

Benchè i servizi della Commissione (DG XI) stiano lavorando per modificare la direttiva "Seveso" in tal senso, la Commissione non ha ancora preso una decisione in merito. Questo emendamento è quindi prematuro; inoltre non è indicato per una direttiva "mercato interno".

Emendamento n. 12: modifica dell'articolo 4:

"Le autorizzazioni all'immissione nel mercato di esplosivi rilasciate conformemente alle disposizioni del presente regolamento in uno Stato membro sono riconosciute dagli altri Stati membri come autorizzazioni valide sul loro territorio."

#### Posizione della Commissione

Bisogna tenere conto del fatto che quello degli esplosivi è un settore in cui le procedure di autorizzazione non possono essere automatiche in quanto a volte è necessario tenere conto, ad esempio, di fattori connessi con un impiego specifico; pertanto la formula di automaticità proposta dal Parlamento non può essere accolta.

Emendamento n. 18: modifica dell'articolo 8 ed in particolare del termine per l'istituzione delle reti di scambio delle informazioni ai fini dell'attuazione della direttiva, da portare al 31 dicembre 1993 (invece del 1992).

Posizione della Commissione

Questa direttiva costituisce uno degli strumenti necessari per la soppressione dei controlli alle frontiere; gli strumenti di cooperazione fra amministrazioni nazionali devono quindi essere realizzati entro il 31.12.1992.

Emendamento n. 19: aggiunta della seguente frase all'articolo 9:

"Le modifiche non devono tendere a modificare il campo di applicazione del presente regolamento".

Posizione della Commissione

La definizione del campo di applicazione della presente direttiva fa riferimento al contenuto delle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto delle merci pericolose; in caso di modifica di tali raccomandazioni, il contenuto della direttiva deve poter essere adeguato in tempo.

Emendamento n. 21: soppressione dell'articolo 14

Posizione della Commissione

Id. come per l'emendamento n. 1.

Emendamento n. 23: aggiunta del trattino terzo bis all'allegato 2:

"- le condizioni di impiego e le misure da prendere in caso di incidente"

Posizione della Commissione

La dichiarazione del fabbricante è legata alla commercializzazione; non la si può quindi considerare come uno strumento di verifica dell'impiego o delle condizioni di trasporto.

- 44 -

ISSN 0254-1505

COM(92) 524 def.

# DOCUMENTI

**IT**

**06**

---

N. di catalogo : CB-CO-92-546-IT-C

ISBN 92-77-50405-6

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo